



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 51 del 05/03/2021

Oggetto: LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO – INTERVENTI SU AREA PRIVATA.

IL SINDACO

Premesso che:

- La *processionaria del pino* è un lepidottero le cui larve (o bruchi) si sviluppano in nidi sulle Conifere e sui pini in particolare,
- la diffusione della *processionaria* è comune in ambienti boschivi, alberature stradali, parchi urbani e piante isolate in giardini,
- nel mese di gennaio sono ben visibili i nidi di *processionaria* sia sulle cime che sulle branche laterali delle piante,
- a partire dalle giornate più calde dei mesi successivi le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in processione verso il terreno,
- la fase di migrazione al suolo costituisce la fase del ciclo biologico più pericolosa perché le larve, provviste di peli urticanti, arrecano fastidiosissimi eritemi cutanei a chi ne viene in contatto, sia uomini che animali domestici.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa)*”, pubblicato sulla G. U. n. 40 del 16/2/2008;

Vista la nota della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale, acquisita in atti comunali al prot. n. 5846 del 18/01/2021, ad oggetto “*Infestazioni di Processionaria del pino*”, nella quale sono indicati gli accorgimenti da adottare per la lotta alla processionaria e gli interventi finalizzati alla prevenzione, corredata di materiale informativo, allegato quale parte integrante al presente atto;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’adozione della presente ordinanza, per contrastare la diffusione della *processionaria del pino*, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare nel periodo invernale – inizio primaverile e comunque nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 30 marzo di ogni anno le opportune verifiche sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di *processionarie*.
2. Nel caso si riscontri la presenza di tali nidi, di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente adottando tutti gli interventi occorrenti per un'efficace lotta alla processionaria ed in particolare:
 - di provvedere alla tempestiva rimozione dei nidi delle *processionarie* mediante taglio dei rami, da parte di operatori adeguatamente protetti, avvalendosi anche di ditta specializzata.
 - di procedere allo smaltimento dei rami con i nidi di processionaria riponendo gli stessi in appositi sacchi che, una volta chiusi ermeticamente, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto di incenerimento.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria o depositarli presso i Centri comunali di Raccolta dei Rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale/domiciliare dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 214 del 19/8/2005;
- che ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Toscana al seguente link <https://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale/publicazioni>;
- che la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza sindacale n. 77 del 19/03/2019.
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative.

DEMANDA

- All'Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale, la trasmissione della presente ordinanza, per gli aspetti di rispettiva competenza, ai soggetti di seguito indicati:
 - Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Livornese,

- Comando Provinciale Carabinieri Forestali
- Comune di Livorno - Settore Dipartimento Staff Città Sicura – Settore Polizia Locale
- Comune di Livorno - Ufficio Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico
- All'Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di fornire adeguata informazione alla cittadinanza;
- al Settore Polizia Locale il controllo circa l'ottemperanza alla presente ordinanza.

Il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti e ai documenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno li, 05/03/2021

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.